




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
22/12/CU01/C1-C2-C4-C7



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2021, N. 228 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI TERMINI LEGISLATIVI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli
emendamenti ritenuti prioritari di seguito riportati:**

1. Sospensione disciplina sanzionatoria mancata adozione PTPCT

All’articolo 1, comma 12, lett. a), punto 3) aggiungere, dopo la lettera c):

*“d) articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito
in legge 11 agosto 2014, n 114.”*

Relazione

La disposizione, nelle more della definitiva abrogazione del PTPCT, escluderebbe l’applicazione della sanzione per la omessa adozione del PTPCT (dl 90/2014, art 19, c. 5, lett. b), convertito con legge 114/2014).

2. Turn over personale Unioni di Comuni

Inserire il seguente articolo:

“All’articolo 3, comma 5-sexies, del Decreto - Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “*Per il triennio 2019-2021*” sono sostituite con le parole “*Per gli anni 2019 – 2024*””.

Relazione

Lo scopo è prorogare le condizioni di turn over delle Unioni che sono scadute al 31/12/2021. Le Unioni possono assumere nel 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente diversamente da comuni, e a breve anche dalle province. La norma consentiva però fino al 2021 di conteggiare e sostituire anche i cessati nell’anno in corso. Dal 2022

non sarà quindi più consentito sostituire il personale cessato nell'anno con un effetto di ulteriore aggravamento per la carenza di personale delle Unioni di comuni. L'art. 14 bis del Dl 4/2019 aveva introdotto il comma 5 sexies all'art. 3 del Dl 90/2014 consentendo nel triennio 2019-2021 di conteggiare tra i cessati anche quelli dell'anno stesso.

3. Utilizzo quota riversamento Stato risorse lotta evasione per investimenti

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.”

Relazione

L'art. 111, comma 2-octies, del D.L. 19/05/2020, n. 34 prevede che le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

L'emendamento prevede che la quota da restituire per l'anno 2022 non venga riversata e che sia compensata mediante riduzione del contributo per investimenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 145/2018. Allo stesso tempo per non ridurre gli investimenti e la crescita del Paese le Regioni si impegnano a stanziare risorse proprie pari alla quota che dovrebbe essere restituita allo Stato per investimenti con le medesime finalità e modalità previste dalla legge 145/2018 così da mantenere intatto il programma di investimenti previsto anche a favore dei comuni del proprio territorio.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Termini entrata in vigore aliquote “Ecotassa”

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. All'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo”
- b) al secondo periodo le parole “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.



Relazione

La proposta emendativa si rende opportuna per eliminare il rischio di contenzioso relativo alle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, di seguito Ecotassa, generalmente stabilite dalle Regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio.

La sessione di bilancio con la quale viene approvata la legge di assestamento viene prevista, generalmente, nell'ultima settimana del mese di luglio. Seppure l'approvazione della stessa avviene in Aula entro il 31 luglio, termine ultimo per la modifica delle aliquote dell'Ecotassa a valere sul successivo anno, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e la conseguente entrata in vigore avvengono nei giorni successivi a tale data. Questa consuetudine ha spinto il MEF ad osservare le leggi regionali rispondenti a tale sequenza temporale, sottoponendo all'attenzione delle Regioni il rischio che gli effetti della manovrabilità fiscale potessero produrre effetti dal secondo anno successivo a quello di approvazione della legge di assestamento.

Al fine di eliminare tale rischio si propone di spostare tale termine (intendendosi, al riguardo, quello di entrata in vigore della legge regionale contenente la previsione in tema di ecotassa) al 30 settembre, nel rispetto e in allineamento all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che stabilisce che in nessun caso, le disposizioni tributarie possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

La proposta emendativa non comporta riflessi finanziari per lo Stato e per le Regioni trattandosi di norma meramente ordinamentale.

5. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole “*alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*” sono sostituite dalle parole “*al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta*”;
- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “*La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento*



della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463". Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile. ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione. Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2023.



6. Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".

8 ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

Relazione

L'emendamento mira a dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale.


7. Proroga utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 109 del Decreto - Legge n. 18 del 17 marzo 2020 trovano applicazione anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021."

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei relativi effetti sul sistema economico-sociale del territorio, con la disposizione in esame viene prorogata anche al 2022 la disposizione, già prevista per gli anni 2020 e il 2021, che consente alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 da parte della Giunta regionale o provinciale e quindi prima del giudizio di parifica da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale.



8. Variazioni di bilancio d'urgenza

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Al comma 2 bis, dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».”

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e della necessità di rispondere prontamente alle necessità dell'emergenza, la disposizione proroga anche per il 2022 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare. Non vi sono oneri per la finanza pubblica

9. Sisma 2016 - 2017: proroga sospensione mutui

All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”

6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.”


Relazione

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

10. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

1. All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“6 bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con



modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

6 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Fino all'anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'Imposta Municipale Unica per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la durata dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 dicembre 2022.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 7,5 milioni per l'anno 2022. Non necessita di copertura finanziaria

11. Proroga al 31/12/2022 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012

1. All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“6 bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre



2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6 ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6 quater. Agli oneri derivanti dai precedenti 6 bis e 6 ter quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Relazione

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime. Non necessita di copertura finanziaria

12. Proroga deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. Al secondo comma dell'articolo 56 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 sostituire le parole *“In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2021”* con le seguenti *“In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2022”*.”

Relazione

Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta al perdurare dell'emergenza da Covid-19 si propone di prorogare la deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità.

13. Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

1. All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. *Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:*



- a) *il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;*
- b) *il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.*

6 ter. *Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.*

6 quater. *I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:*

- a) *i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;*
- b) *il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.*

Relazione

Come per il 2021, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e l'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome, e dei bilanci degli enti sanitari e del consolidato del SSR, allineando tutte le scadenze

Inoltre, sono prorogati anche i termini che riguardano i modelli di rilevazione di cui all'articolo 5 del Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.

La proroga è motivata anche dalla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.


14. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali

1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. Le misure di cui all'articolo 19- *novies* del decreto – legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate anche per l'esercizio 2022. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 40 milioni di euro per l'esercizio 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare per il 2022 il Fondo per fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva



acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nelle case di riposo, nei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e nelle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

15. Rendicontazione spese per l'emergenza Covid – 19

Le Regioni possono rendicontare entro il 31 marzo 2022 le spese per l'emergenza Covid sostenute negli anni 2020 e 2021 non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid-19

Relazione

La norma prevede la possibilità di rendicontare le spese per l'emergenza Covid – 19 degli esercizi 2020 e 2021 entro il 31 marzo 2022 al Commissario per l'emergenza Covid- 19.

16. Estensione agli enti territoriali di una norma a favore dei cittadini per l'erogazione di contributi Covid

1. All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 30/12/2021, n. 234, dopo le parole “dell'Agenzia delle entrate” aggiungere “e delle altre pubbliche amministrazioni”.

Relazione

La norma prevede che i contributi a fondo perduto erogati, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, da parte di Agenzia entrate, non siano soggetti ai controlli di "carichi pendenti da ruoli" da effettuare presso Agenzia Entrate Riscossioni.

L'emendamento proposto permette alle Regioni di poter utilizzare tale eccezione per uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

17. Termine domanda rinegoziazione passività

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 31 marzo 2022.».



Relazione

La proposta emendativa è volta ad esonerare le Regioni, esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività disciplinata all'articolo 1, commi 597 e 601, della legge n. 234/2021, dalla verifica prevista al comma 2, dell'articolo 41, della legge n. 448/2001 ovvero, per i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 2006, la possibilità di provvedere alla conversione dei mutui in essere anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, riducendo il valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi.

Conseguentemente, viene prevista la possibilità di trasmettere la domanda di rinegoziazione entro il 31 marzo 2022, in deroga al termine vigente fissato al 31 gennaio 2022.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. Proposte di emendamento all'articolo 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, rubricato: "proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19"

All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 dopo le parole "fino al 31 marzo 2022" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione dei termini di cui ai numeri 1 e 2, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2022*".

Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è inserito il seguente:

*16-bis (modifiche all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
All'articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite della seguenti "anche per gli anni 2022 e 2023";*
- b) le parole "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo" sono soppresse;*
- c) le parole "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023";*

Dopo la lettera a) dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunta la seguente:

a-bis) "Dopo il comma 1, lett. b), dell'articolo 2-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunta la seguente lettera:

c) procedere al conferimento, fino al 31 dicembre 2023, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, per non più di 20 ore mensili, a medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-



specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, utili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti".

Relazione

Il primo emendamento proposto consente la proroga fino al 31 dicembre 2022, e non solo fino al 31 marzo 2022 (come previsto attualmente dall'articolo 16-Allegato A del D.L. 221/2021), sia della possibilità per le aziende ed enti del SSN, prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, di conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo al personale medico abilitato all'esercizio della professione medica e iscritto agli ordini professionali, sia della possibilità, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Una delle ragioni che rendono necessaria la prima delle predette proroghe è quella di rendere attrattivo l'incarico elevando la sua durata, mentre entrambe sono indispensabili per sopperire, seppure solo in parte e temporaneamente, alla carenza sul mercato del lavoro di medici specializzati in molte discipline, carenza che è destinata a proseguire ben oltre il 31 marzo 2022, indipendentemente dalla cessazione o meno dello stato di emergenza e comunque a fronte di un maggior carico di lavoro conseguente al recupero delle prestazioni ordinarie, in gran parte sospese proprio a causa dell'emergenza epidemiologica.

La modifica all'articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenuta nell'articolo 16-bis del D.L. 221/2021 di cui si propone l'introduzione, è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di conferire e prorogare, in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. a tutto il personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari e non ai soli medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.

Tale possibilità, inoltre, è estesa anche all'anno 2023 e non al solo 2022.

L'aggiunta, successivamente introdotta della lettera a-bis) all'articolo 1, comma 268 della L. 234/2021, integra l'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 18/2020, prevedendo il reclutamento con contratti di lavoro autonomo di medici specializzandi all'inizio del percorso formativo, ovvero iscritti al primo e al secondo anno di corso, per i quali viene configurato un modesto impegno lavorativo mensile che non si dovrebbe sovrapporre all'impegno formativo. Resta ferma la durata legale del corso e laddove necessario, le Università dovranno garantire il recupero dell'attività formativa.

Tutte le predette proposte di emendamento sono volte a rendere possibile lo svolgimento, fino all'anno 2023, di attività ordinarie non garantibili dal solo personale dipendente o da medici reclutati mediante contratti di lavoro autonomo con i criteri e le modalità previsti dalla vigente normativa.



19. Proposte di emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, rubricato "Proroga di termini in materia di salute".

All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 le parole "è prorogato al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "*è prorogato al 31 dicembre 2022*" e al comma 8 le parole "e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "*e per l'anno 2022*".

Relazione

La modifica all'articolo 4, comma 7, del D.L. 228/2021 consente la proroga fino al 31 dicembre 2022, e non solo fino al 31 marzo 2022 come previsto nel testo vigente, della possibilità per le aziende ed enti del SSN, prevista dall'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., a dirigenti medici, veterinari, sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La modifica all'articolo 4, comma 8, dello stesso decreto, invece, permette di estendere a tutto l'anno 2022, e non solo al primo trimestre 2022, la sospensione del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione connessa all'incarico conferito a sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020. Le proroghe proposte risultano necessarie per rendere attrattivo l'incarico, che diversamente non sarebbe preso in considerazione da un numero rilevante di professionisti sia a causa del tempo molto ridotto della sua durata, sia e soprattutto perché costringerebbe gli stessi professionisti a dover optare dal 1° aprile 2022 tra il trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico. E' evidente che se quest'ultima risultasse inferiore al valore della pensione non sarebbero in molti coloro che sarebbero disposti a svolgere l'attività di fatto a titolo gratuito.

La Conferenza propone, inoltre, le ulteriori seguenti proposte emendative.

1. Nuovo comma sul finanziamento dei servizi aggiuntivi

All'art. 10, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'art. 5 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Le eventuali risorse non utilizzate al 31 dicembre 2021 possono essere destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2022 e al potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19".

Relazione

Nonostante le richieste della Conferenza delle Regioni e PA, gli ultimi decreti-legge non hanno previsto alcuno stanziamento di risorse per finanziare i servizi aggiuntivi necessari a garantire la regolarità dei servizi di TPL in presenza di un coefficiente di riempimento



dei mezzi TPL ridotto all'80% nelle zone bianche e gialle e al 50% nelle zone arancioni e rosse.

Pertanto, in considerazione della ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022, si chiede nuovamente di autorizzare almeno l'utilizzo delle eventuali risorse residue al 31 dicembre 2021 per la programmazione del 2022 e per il potenziamento delle attività di controllo, finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

2. Nuovo comma sugli interventi di messa in sicurezza degli edifici e territorio

All'art. 10, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

“3-ter. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 136, primo paragrafo, le parole “entro otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi”.

Relazione

La norma in oggetto riguarda l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ogni anno, le Regioni assegnano tali contributi, per almeno il 70 per cento, ai Comuni del proprio territorio, i quali sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Anche in ragione della attuale situazione emergenziale ex-Covid 19, è stata rappresentata, da parte di talune amministrazioni comunali, beneficiarie del contributo e stazioni appaltanti degli interventi, la necessità di portare il termine previsto dalla norma per la conclusione delle procedure di affidamento da 8 a 12 mesi. Tenuto conto che in molti casi il procedimento approvativo dei progetti finanziati e da realizzare risulta complesso, soprattutto in relazione ai tempi necessari per le procedure di gara, e che il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del finanziamento, si ritiene opportuno introdurre tale proroga.

3. Nuovo comma sul contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia

All'art. 10, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

“3-quater. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse.”.



Relazione

La norma proposta non comporta stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica e attiene alla conclusione dell'opera emergenziale di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia, per la quale, a seguito del numero considerevole di incidenti mortali che hanno interessato l'arteria stradale, è stato nominato apposito Commissario straordinario.

L'attuale articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 244/2016, di cui si propone la modifica, recita: *“Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Le modalità operative accelerate già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltrech  un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla Contabilit  Speciale n. 5440 intestata al Presidente della Regione Sardegna, hanno favorito una maggiore e pi  proficua interazione con il soggetto attuatore ANAS S.p.A. nell'ambito del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia”, consentendo di aprire al traffico otto lotti su dieci dell'arteria stradale. Restano tuttavia da completare i lotti 2 e 4, i quali sono stati interessati da eventi sopravvenuti, quali il fallimento delle originarie imprese aggiudicatrici e l'emergenza COVID-19, che hanno rallentato notevolmente l'iter realizzativo, non consentendo la conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'art. 9, comma 9-bis del decreto-legge n. 244/2016.

Per i lotti 5 e 6, attualmente aperti al traffico, deve essere completata la sovrastruttura tramite posa in opera del tappeto drenante e la segnaletica.

La soppressione delle parole *«e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»*, consentirebbe di garantire la continuit  dell'attuale *governance* fino alla conclusione dei restanti interventi, in modo da assicurare tempi brevi di esecuzione, compatibili con l'emergenza tuttora in corso, che anche recentemente ha visto l'arteria stradale teatro di incidenti mortali. Ci  consentirebbe di portare a termine anche due interventi complementari ritenuti essenziali per la completa messa in sicurezza dell'arteria stradale.

La norma proposta tiene conto anche dell'interruzione dei lavori, e della conseguente diminuzione di produzione, determinata dall'adozione delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 2 febbraio 2022

